SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1034-A)

RELAZIONE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE CARBONI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 1977

Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 886, concernente il termine per la presentazione delle istanze per conseguire l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante

Comunicata alla Presidenza il 12 gennaio 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 19 maggio 1976, n. 358, sulla disciplina del commercio ambulante, all'articolo 12, primo comma, dispone: « coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso della licenza prevista dalla legge 5 febbraio 1934, n. 327, hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, previa istanza da presentare al Sindaco del Comune ove il richiedente risiede ed effettivamente dimora entro un anno dalla data predetta ».

Il termine previsto dal surriportato articolo è scaduto il 27 luglio 1977. Da una indagine effettuata emerge un dato preoccupante: più del 50 per cento degli operatori del settore non ha adempiuto agli obblighi di legge.

Dal sistema della legge n. 358, anche se questa non prevede una disposizione espressa al riguardo come quella contenuta nell'articolo 42, ultimo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426, concernente la disciplina del commercio, consegue che coloro che non hanno provveduto nei termini al predetto adempimento sono decaduti dal titolo per l'esercizio della attività commerciale. Infatti i Comuni stanno elevando pesanti sanzioni amministrative nei confronti degli inadempienti e procedono alla revoca delle vecchie licenze.

La situazione determina preoccupanti stati di tensione tra gli operatori in questione che si vedono impossibilitati ad esercitare la loro abituale attività.

In considerazione delle effettive difficoltà di informazione di una categoria che spesso non agisce in sede fissa, ma opera su vari mercati ubicati in diverse province e considerati, qualunque siano state le cause del ritardo, gli effetti traumatizzanti che ne derivano al settore commerciale, appare necessario dilazionare il ricordato termine per sanare l'incresciosa situazione che si è determinata.

Il decreto-legge del 3 dicembre 1977, numero 886, proprio per ovviare alle difficoltà sopra richiamate, proroga il termine di cui all'articolo 12 della legge 19 maggio 1976, n. 398, al 30 giugno 1978 dando altresì efficacia alle istanze presentate dopo il 27 giugno 1977.

La 10ª Commissione pertanto invita i colleghi a volere approvare con sollecitudine il disegno di legge n. 1034 di conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 1977, numero 886.

CARBONI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

11 gennaio 1978

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

MANCINO

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 886, concernente il termine per la presentazione delle istanze per conseguire l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante.

Decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 886, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 336 del 10 dicembre 1977.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di fissare un nuovo termine per la presentazione delle istanze previste dall'articolo 12 della legge 19 maggio 1976, n. 398, per conseguire l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

DECRETA:

Art. 1.

La presentazione, da parte dei venditori ambulanti, della istanza prevista dall'articolo 12 della legge 19 maggio 1976, n. 398, può essere effettuata entro il 30 giugno 1978.

Sono efficaci le istanze presentate dopo il 27 giugno 1977.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO